

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2026

60/2026/R/EEL

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI
PATRIMONIALI IMPOSTE E I REGIMI TARIFFARI SPECIALI – SETTORE ELETTRICO
(TIPPI)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1376^a riunione del 3 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024 (di seguito: decreto 23 luglio 2024);
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 583/2024/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 583/2024/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 181/23 prevede, tra l'altro, che
 - *“nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive” (cfr lettera d));*
 - *“a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera l) può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera d)” (cfr lettera m));*
- l'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 181/23 prevede che *“L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia”;*
- il decreto 23 luglio 2024 ha disciplinato un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori;
- con la deliberazione 583/2024/R/eel l'Autorità ha disciplinato le procedure per il riconoscimento del contributo a copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2024;
- il punto 2 della medesima deliberazione 583/2024/R/eel prevede, tra l'altro che *“i contributi erogati dal GSE ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte, mantenendone separata evidenza”;*
- il comma 12.1 del TIPPI elenca le misure agevolative per gli impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, nonché gli oneri relativi, in capo al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del medesimo TIPPI (di seguito: conto *A_{SOS}*), tra cui anche *“ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto 23 luglio 2024, le risorse*

necessarie all'attuazione dell'articolo 6 del decreto 23 luglio 2024" (cfr lettera ee));

- non risultano invece ancora regolate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 181/23;
- i primi effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 181/23 sono previsti a marzo 2026.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 181/23, includere tra le misure agevolative per gli impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, nonché gli oneri relativi in capo al conto A_{SOS} le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto-legge;
- aggiornare conseguentemente il testo del comma 12.1 del TIPPI

DELIBERA

1. Al comma 1.1 del TIPPI, dopo la definizione di "decreto-legge n. 131/23" è aggiunta la seguente definizione:
“
 - **decreto-legge n. 181/23:** è il decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;”
2. Al comma 12.1 del TIPPI, dopo la lettera gg), è inserita la seguente lettera:
“
hh) gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 181/23, derivanti dall'anticipazione in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, tramite contratti per differenza a due vie, dell'energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE e delle relative garanzie di origine;
”
3. Il presente provvedimento è comunicato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
4. Il presente provvedimento e il TIPPI, come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua